

SCHEMA DI CONTRATTO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO
AVENTE AD OGGETTO LA
FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SICUREZZA PER LE ATTIVITA’
MARITTIME IN CORSO ALLE BOCCHE DI PORTO DELLA LAGUNA
DI VENEZIA. ANNI 2018 – 2019 – 2020 – 2021**

INDICE

Premesse

- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 - Oggetto del CONTRATTO
- Articolo 3 - Durata del CONTRATTO e documenti contrattuali
- Articolo 4 - Corrispettivo del contratto
- Articolo 5 - Modalità di esecuzione del contratto
- Articolo 6 - Contabilizzazione del servizio, fatturazione e pagamenti in acconto, trattenuta di garanzia
- Articolo 7 - Modalità di pagamento ed adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- Articolo 8 - Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
- Articolo 9 - Oneri a carico del fornitore
- Articolo 10 - Rappresentante delle parti
- Articolo 11 - Misure di sicurezza e prevenzione sul lavoro
- Articolo 12 - Obblighi inerenti il contratto
- Articolo 13 - Verifica in corso di esecuzione
- Articolo 14 - Cauzione e danni a terzi
- Articolo 15 - Diritto di recesso
- Articolo 16 - Risoluzione del contratto
- Articolo 17 - Clausola di manleva ed obblighi assicurativi
- Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto, di subappalto e clausola risolutiva espressa
- Articolo 19 - Verifiche antimafia - clausola risolutiva espressa
- Articolo 20 - Clausola etica
- Articolo 21 - Tutela della privacy
- Articolo 22 - Riserve del fornitore
- Articolo 23 - Foro esclusivo
- Articolo 24 - Spese e regime fiscale del contratto

TRA

Consorzio Venezia Nuova, con sede in Venezia – Castello 2737/F (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03942090279) in appresso denominato "COMMITTENTE", in persona degli Amministratori Straordinari avv. Giuseppe Fiengo nato a Cambridge (USA) il 20 ottobre 1948 e Prof. Francesco Ossola nato a Settimo Torinese (TO) il 22 luglio 1947 giusto i poteri conferiti ai sensi del Decreto Prefettizio del 01 dicembre 2014 e del 27 aprile 2015,

E

La società con sede in Codice Fiscale e Partita I.V.A. n., in appresso denominata "FORNITORE", in persona nato a giusto i poteri conferiti, dal Verbale del Consiglio di Amministrazione del di cui all'allegato

Premesso

che il Consorzio Venezia Nuova (in seguito anche Consorzio) è concessionario del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto - Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige, ha pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il con cui ha indetto la procedura aperta, avente ad oggetto la fornitura di un servizio di sicurezza per le attività marittime in corso alle bocche di porto della laguna di Venezia per gli anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021, necessaria per garantire la continuità del servizio;

- a) Detto Bando veniva pubblicato in conformità all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016, sulla G.U.U.E. in data....., sulla G.U.R.I. in data....., sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Consorzio Venezia Nuova nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale in data.....;
- b) in data si riuniva la Commissione di gara e si svolgeva la prima seduta pubblica;
- c) in data si riuniva nuovamente la Commissione di gara per svolgere la seconda seduta pubblica;
- d) all'esito della terza seduta pubblica, svoltasi in data..... la Commissione di gara disponeva la proposta di aggiudicazione provvisoria in favore..... con sede in via, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché presso i competenti Enti ed Amministrazioni del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., auto dichiarati in sede di gara;

Considerato

- a) l'esito positivo delle verifiche del possesso, in capo dei requisiti di cui all'art. 83 del

D.Lgs. n. 50/2016..... come risultanti dalla documentazione richiesta dal Consorzio Venezia Nuova con nota prot..... del....., acquisita in data....., nonché di quelli soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- b) che, intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie, si è completato l'iter della procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva al predetto comunicata al medesimo con nota del....., Prot. n....., per l'importo complessivo offerto per la fornitura del servizio di euro (.....) comprensivo degli oneri della sicurezza.

Articolo 1

(Definizioni)

1 Nel presente Contratto alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di seguito indicati:

- COMMITTENTE: Consorzio Venezia Nuova, in gestione commissariale ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014;
- ESECUTORE: il soggetto aggiudicatario della gara;
- PARTI: indica il COMMITTENTE e l'ESECUTORE congiuntamente;
- CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
- DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall'Articolo 3;
- DOCUMENTAZIONE TECNICA: è la documentazione di cui all'Allegato A) al CONTRATTO ed è costituita dal CAPITOLATO SPECIALE e tutti i documenti ivi richiamati;
- ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati all'Articolo 3;
- SERVIZIO: indica l'insieme delle attività che l'ESECUTORE si obbliga ad eseguire ai sensi del CONTRATTO;
- PROVVEDITORATO: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, nel cui interesse l'opera è realizzata e che costituisce l'organo di "alta vigilanza" sul LAVORO;
- CVN: indica il Consorzio Venezia Nuova, incaricato dal PROVVEDITORATO di appaltare e curare l'esecuzione del servizio;
- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: indica l'Ufficio del PROVVEDITORATO, nella persona che sarà designata dallo stesso;
- DIRETTORE DEI LAVORI: indica il soggetto che effettua la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del SERVIZIO secondo le disposizioni previste dal

CONTRATTO e da quanto ivi richiamato. Il Direttore dei lavori, nell'ambito delle attività da svolgersi in relazione all'esecuzione del contratto, si coordina con i soggetti opportunamente incaricati da CVN;

- RESPONSABILE DELL'ESECUTORE: indica l'incaricato dell' ESECUTORE, cui fanno capo le funzioni di rappresentanza dell' ESECUTORE stesso ai fini dell'esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell'organizzazione dell'attività dell'ESECUTORE;
- COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Indica l'incaricato del CVN in fase di esecuzione del servizio con compiti, funzioni e responsabilità, di cui al D.lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii.;
- CANTIERE: indica le aree nella quale sarà eseguito il servizio a norma e in sicurezza;
- COLLAUDO IN CORSO D'OPERA: ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 è stabilito che il responsabile unico del procedimento controlli l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori. .
- COLLAUDO: Il certificato di collaudo indica un giudizio che la commissione di collaudo incaricata dal Provveditorato Interregionale per le O.O.P.P., esprime in rapporto alla corretta esecuzione del servizio.

Tutto ciò premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 2

(Oggetto del CONTRATTO)

Il contratto d'appalto ha ad oggetto la fornitura di un servizio di sicurezza per le attività marittime e di assistenza nautica che viene esplicato in tutte tre le bocche di porto, con idonee imbarcazioni equipaggiate con le dotazioni prescritte dalla Capitaneria.

Sulla base della vigente Ordinanza, il servizio deve essere così organizzato:

Servizio ordinario di vigilanza marittima

I mezzi nautici debbono mantenersi nelle rispettive zone per intervenire nei casi di emergenza e per controllare il corretto funzionamento dei segnali luminosi che delimitano gli specchi acquei dei cantieri.

Servizio di vigilanza dei segnalamenti luminosi

A seguito di richieste ufficiali da parte della Capitaneria di Porto di Venezia, è necessario fornire anche un servizio diurno di vigilanza nelle giornate di sabato e di domenica e festivi, in modo da poter garantire la verifica del corretto funzionamento dei vari segnalamenti luminosi presenti.

Articolo 3

(Durata del contratto e documenti contrattuali)

2.1 La fornitura del servizio di cui all'art. 1, verrà eseguita a partire dalla data di stipula del presente contratto fino al 31.12.2021.

2.2 Le Premesse e tutti gli ALLEGATI al presente contratto costituiscono documenti contrattuali e conseguentemente parte integrante, sostanziale e presupposto comune e giuridicamente rilevante del CONTRATTO.

2.3 I DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti, sono i seguenti:

A) CAPITOLATO D'APPALTO;

B) OFFERTE ECONOMICHE DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;

In particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e dei relativi documenti contrattuali conferma di avere avuto piena cognizione ed esatta consapevolezza di tutti i DOCUMENTI posti a base di gara.

2.4 I DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi l'uno degli altri e devono essere organizzati, sistematicamente.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguità lessicali e/o lacunosità, prescrizioni alternative o discordanti, si procederà a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri documenti secondo l'ordine di elencazione di cui al terzo comma del presente articolo.

Articolo 4

(Corrispettivo del contratto)

Il corrispettivo complessivo presunto per l'espletamento del servizio, risulta essere Euro..... . (euro.....).

L'importo del servizio giornaliero, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito.

Il corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce al servizio completo così come stabilito dal Capitolato d'Appalto.

Articolo 5

(Modalità di esecuzione del contratto)

Le attività inerenti all'incarico, dovranno essere svolte in collaborazione e coordinamento con il personale dell'Ufficio UPE del Consorzio, il cui referente per il contratto è il sig.

_____.

Art. 6

(Contabilizzazione dei LAVORI, fatturazione e pagamenti in acconto. Trattenute a garanzia)

6.1 Nell'ambito del presente contratto si procederà alla redazione di due contabilità: la contabilità Consorzio Venezia Nuova con l'Impresa aggiudicataria della gara e la contabilità Consorzio Venezia Nuova/Provveditorato.

6.2 All'Esecutore è concessa la facoltà di avvalersi dell'art. 35 comma 18 del codice appalti (D. Lsg. 50/2016), previa comunicazione al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO a mezzo Pec, nei limiti in cui il Provveditorato alle Opere Pubbliche conceda al Consorzio Venezia Nuova il medesimo anticipo ai sensi della disposizione richiamata.

6.3 Premesso quanto sopra, la contabilità del SERVIZIO sarà redatta, previa verifica in contraddittorio dell'avanzamento delle attività, con emissione del S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) trimestrale numerato progressivamente con indicazione specifica delle somme spettanti all'ESECUTORE.

6.4 Il S.A.L. sarà redatto dal D.L. applicando i/prezzi/o unitari/o offerti/o in sede di gara dall'ESECUTORE, per le quantità effettivamente prestate.

Entro 15 giorni dalla data di riferimento del S.A.L., lo stesso sarà portato all'attenzione del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per l'approvazione o per la formulazione di modifiche, le quali, nel caso, dovranno essere comunicate all'ESECUTORE in tempi congrui e, comunque, entro e non oltre i 5 giorni successivi.

Nel caso in cui il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dovesse proporre modifiche al SAL predisposto dal DIRETTORE DEI LAVORI, l'ESECUTORE dovrà formulare le sue osservazioni entro e non oltre 5 giorni successivi dalla ricezione di tali modifiche.

Qualora l'ESECUTORE non dovesse accettare il SAL redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI o le modifiche indicate RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, l'ESECUTORE medesimo potrà accettare il SAL con riserva, la quale dovrà essere esplicitata ai sensi del successivo art. 22.

6.5 Ogni pagamento è subordinato alla emissione di fattura emessa dopo l'apposizione del visto del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO sul S.A.L. – che verrà emesso entro 5 giorni laddove approvato – nel rispetto delle normative fiscali.

La fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti:

- numero di S.A.L.;
- nominativo della Banca, conto dedicato, codice IBAN o BIC.

Detta fattura dovrà essere inviata a: Consorzio Venezia Nuova – Castello 2737/F 30122 Venezia.

In occasione di ciascun pagamento, l'ESECUTORE dovrà presentare al D.L., la

documentazione idonea ad attestare la propria correttezza e regolarità retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa, e in particolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dagli enti interessati in Italia o all'estero.

In difetto, il credito non sarà esigibile e il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte dell'ESECUTORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facoltà del COMMITTENTE di sostituirsi all' ESECUTORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze, del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale consenso conferito dall'ESECUTORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso con relativa compensazione dei debiti derivanti dal SERVIZIO.

6.6 Dalla data di approvazione del S.A.L., il COMMITTENTE provvede a trasmettere al Provveditorato il predetto documento (fattura) entro 30 giorni al fine di ottenere il dovuto pagamento. Pertanto, l'ESECUTORE è consapevole che il pagamento del SAL è subordinato al relativo pagamento da parte del Provveditorato per le Opere Pubbliche.

6.7 Su ciascun pagamento da effettuarsi in favore dell' ESECUTORE verrà operata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo, a garanzia della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Tale trattenuta verrà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della COMMITTENTE del certificato di verifica di conformità e, in ogni caso, solo previo rilascio da parte dell' ESECUTORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.

6.8 Il COMMITTENTE, al maturare delle condizioni sopra previste, provvederà a disporre il pagamento delle prestazioni eseguite dall' ESECUTORE entro 45 giorni fine mese data fattura, previa trasmissione da parte dell' ESECUTORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti. In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti all' ESECUTORE gli interessi legali secondo quanto prescritto dalle disposizioni applicabili in materia di contratti pubblici.

6.9 Ai pagamenti di cui sopra, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario all'uopo indicato dall' ESECUTORE con comunicazione scritta a firma del suo Legale Rappresentante, restando il COMMITTENTE esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

6.10 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere

ufficialmente comunicata al COMMITTENTE con espressa menzione che l'indicazione è fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

Articolo 7

(Modalita' di pagamento ed adempimenti sulla tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge n. 136 del 13 agosto 2010)

7.1 L' ESECUTORE assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. e al D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014 nonché alle successive disposizioni di cui alla delibera CIPE n. 15/2015 pubblicata in G.U.R.I. in data 7/07/2015, recepita nell'allegato Atto aggiuntivo rep. N. 8694 del 4/09/2015 alla Convenzione Generale rep. N. 7191/1991, contenente anche il Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario relativo al Progetto "Sistema MOSE".

7.2 Il pagamento del SERVIZIO avverrà, in via esclusiva, a mezzo di bonifico unico europeo (di seguito SEPA) eseguito dal COMMITTENTE, mediante conto corrente dedicato in via esclusiva agli interventi del "Sistema Mose", sui conti correnti bancari dedicati in via esclusiva agli interventi relativi al "Sistema Mose" dell' ESECUTORE avente le seguenti coordinate:

-
Il bonifico bancario dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al precedente articolo, il codice unico di progetto CUP MASTER D51B02000050001.

Dovrà, altresì, essere indicata la/e persona/e delegata/e ad operare sul suddetto conto unitamente al relativo Codice Fiscale.

7.3 L' ESECUTORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE a porre in essere tutte le attività e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a riportare analoghe clausole, a pena di nullità, nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessati dal presente SERVIZIO, ai quali dovrà essere fatto altresì sottoscrivere il Protocollo Operativo per integrale accettazione.

7.4 Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'inadempimento alle previsioni di cui all'art. 6, punto 1. ultima parte del citato Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto "Sistema Mose". L'ESECUTORE si impegna a inserire analogha clausola risolutiva espressa nei contratti da sottoscrivere con i subappaltatori o subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessati dal SERVIZIO, a pena di nullità dei contratti medesimi.

Articolo 8

(Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)

Le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ai sensi dell'art. 9. 1° comma, n. 6 del D.P.R. 633/72.

Articolo 9

(Oneri a carico del fornitore)

Ogni prestazione e qualsivoglia spesa ed onere connessi allo svolgimento del presente contratto saranno ad esclusivo carico del fornitore.

Articolo 10

(Rappresentanti delle PARTI)

10.1 Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO indica l'Ufficio del Provveditorato nella persona che sarà designata dallo stesso.

10.2 La Convenzione Quadro n. 7191/91 del 4 ottobre 1991 stipulata tra Consorzio Venezia Nuova e Provveditorato stabilisce all'art. 7, rubricato "Esecuzione degli Interventi", che "il Concessionario si impegna a provvedere, nel corso dello espletamento delle attività volte alla realizzazione degli interventi (...) a quanto occorre per l'attuazione dei singoli progetti esecutivi delle opere ed in particolare:

d) a svolgere la direzione dei lavori, l'assistenza e la contabilità degli stessi, anche nella fase di collaudo".

Il Consorzio Venezia Nuova è stato, pertanto, delegato dal Provveditorato a nominare il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC), quindi, all'esito della nomina procederà a darne comunicazione al FORNITORE.

10.3 Il DEC rappresenterà al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO tutte le questioni attinenti l'esecuzione del CONTRATTO, impartirà tutte le disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento delle attività di competenza del FORNITORE e procederà alla verifica e controllo ed alla contabilizzazione della FORNITURA e della relativa installazione e provvederà alla costante e preventiva informazione del COMMITTENTE in merito alle attività oggetto d'appalto.

10.4 Il FORNITORE è obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal DEC ed a consegnargli con congruo anticipo tutti i documenti esplicativi relativi all'esecuzione delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per la formazione di detti documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.

10.5 Per effettuare le attività di verifica e controllo, il DEC ed i relativi collaboratori, avranno libero accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attività di pertinenza del FORNITORE ai fini della verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti

e con le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.

10.6 Il FORNITORE provvede alla nomina di un proprio Responsabile dell'esecuzione del contratto, nella persona del Sig. il quale si interfacerà nei confronti del Committente e del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

10.7 Il FORNITORE avrà cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attività di pertinenza in genere della FORNITURA.

Articolo 11

(Misure di sicurezza e prevenzione sul lavoro)

Il fornitore _____ sarà responsabile del comportamento del proprio personale e terrà indenne il Committente per ogni danno a persone e/o cose, eventualmente causato dal proprio personale nell'espletamento delle attività di cui al presente contratto.

Il fornitore _____ si impegna ad espletare i servizi di cui al presente contratto per il tramite di proprio personale, qualificato, specializzato ed assicurato presso gli Enti Assicurativi e Assistenziali. Il fornitore _____ si obbliga all'esatta osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di lavoro e in particolare in materia di prevenzione degli infortuni, in materia di sicurezza, di malattie professionali, di invalidità e si obbliga a provvedere, a propria cura e spese, ad ogni onere assicurativo, assistenziale e previdenziale per il proprio personale addetto al servizio.

L'efficacia del presente contratto è subordinata al regolare pagamento, da parte del fornitore _____ delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei propri dipendenti per tutta la durata del rapporto, con la facoltà del Committente di richiedere in ogni tempo al fornitore _____ l'esibizione dei documenti attestanti le predette regolarità retributive e contributive.

In ogni caso il fornitore _____ manleva il Consorzio Venezia Nuova da eventuali oneri derivanti da problematiche riferite alla qualificazione dei rapporti di lavoro del proprio personale impegnato nei servizi di cui al presente contratto, nonché relative al trattamento retributivo, previdenziale, assicurativo e fiscale degli stessi.

Il fornitore _____ si impegna affinché i propri tecnici addetti ai servizi oggetto del presente contratto durante l'esecuzione dei servizi:

- siano sottoposti a visita medica preventiva e alle regolari visite periodiche di cui all'art. 41 D.lgs. 81/2008;
- siano adibiti esclusivamente alle mansioni per le quali sono stati riconosciuti idonei ai sensi del menzionato art. 41 D.lgs. 81/08, per lo svolgimento della mansione loro

affidata;

- siano formati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
- utilizzi l'apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro e del Committente;
- si munisca ed utilizzi i dispositivi di protezione individuale necessari od eventualmente ritenuti indispensabili dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori del cantiere di interesse e conformi al D.Lgs. 475/92 ss.mm.ii.

Il Fornitore si impegna a presentare il piano dei lavori che andrà a svolgere finalizzato a evidenziare i rischi connessi alle specifiche attività contrattualizzate.

Il Consorzio Venezia Nuova si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui sopra.

Articolo 12

(Obblighi inerenti al contratto)

In considerazione dell'incarico conferito con il presente contratto, il fornitore si impegna al puntuale rispetto di quanto previsto dai seguenti paragrafi:

- a) a non pubblicare, diffondere, distribuire o comunicare a terzi, anche con mezzi elettronici e telematici, quanto prodotto ed elaborato nell'ambito del presente incarico nemmeno per estratto, senza comunicarlo preventivamente al Consorzio Venezia Nuova e senza concordare con lo stesso le opportune modalità e formalità;
- b) a non divulgare o comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti al Consorzio Venezia Nuova e Società facenti parte dello stesso;
- c) a non divulgare o comunque a non utilizzare, senza esplicita preventiva autorizzazione, dati o fatti inerenti al concedente Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche – Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia od altre Amministrazioni, dei quali potrà venire comunque a conoscenza in conseguenza o in connessione con il presente contratto.

La violazione del predetto divieto costituirà motivo di risoluzione espressa a favore del Consorzio Venezia Nuova che comunicherà al fornitore – a mezzo Raccomandata A/R. o mediante PEC – l'intenzione di avvalersi della presente clausola. Il Consorzio Venezia Nuova avrà diritto al risarcimento dei danni e al rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali eventualmente sostenute a cagione della suddetta violazione.

L'efficacia del presente contratto è altresì espressamente subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed antimafia.

Il fornitore si obbliga a tenere indenne il Consorzio Venezia Nuova da ogni responsabilità civile nei confronti di terzi per il verificarsi di danni che possano derivare dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il corrispettivo per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente articolo si deve intendere totalmente ricompreso nel compenso di cui all'art. 3 del presente contratto.

Articolo 13

(Verifica in corso di esecuzione)

In corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 102, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il DEC può chiedere al RUP di svolgere o essere delegato a svolgere la verifica se la prestazione oggetto di contratto è suddivisa in più fasi.

Articolo 14

(Cauzione e danni a terzi)

14.1 Il Consorzio Venezia Nuova, in relazione alle attività affidate dall'Amministrazione Concedente inerenti all'intero Sistema Mo.S.E., ha provveduto a versare nei confronti di quest'ultima cauzione definitiva a garanzia della integrale realizzazione dell'opera, mediante la polizza fideiussoria n° rilasciata il da per l'importo di euro relativa all'Atto Attuativo n. Convenzione

14.2 Il FORNITORE, a seguito di quanto indicato al comma precedente, assume l'onere di accollarsi la quota percentuale del costo delle Fidejussioni di cui sopra – pari al tasso del% annuo per la polizza n. calcolato in funzione dell'importo del corrispettivo per l'espletamento della fornitura di cui al precedente art. 4, che si quantifica in € annui.

A tal fine, il FORNITORE autorizza il COMMITTENTE a trattenere le quote maturate in occasione del primo SAL, ridotte progressivamente in ragione della percentuale di avanzamento dei lavori rilevata nel SAL precedente rispetto all'importo contrattuale.

In caso di inadempimento del FORNITORE che comporti la escussione della Fidejussione rilasciata all'Amministrazione Concedente, il COMMITTENTE si riserva di agire contro il FORNITORE stesso per il recupero del relativo importo.

14.3 Analogamente a quanto previsto riguardo alla cauzione definitiva, si concorda che, avendo il COMMITTENTE già stipulato polizza CAR n° rilasciata il da a copertura di tutte le opere a proprio carico – tra cui quelle oggetto del presente contratto - includendo, tra gli "Assicurati", anche i propri Fornitori/Subappaltatori e pertanto anche il FORNITORE, riaddebiterà a quest'ultimo quota del premio calcolato in funzione dell'importo del corrispettivo per l'espletamento della FORNITURA art. 4, che si

quantifica in € salve eventuali sospensioni.

Il FORNITORE autorizza il COMMITTENTE a trattenere tale quota dai primi due SAL.

Il FORNITORE si impegna a rimborsare al COMMITTENTE gli importi degli scoperti / franchigie previste dalla suddetta polizza ed addebitati dalla Compagnia assicurativa al COMMITTENTE stesso in caso di sinistro risarcito qualora quest'ultimo sia manifestamente imputabile al FORNITORE.

Articolo 15

(Diritto di recesso)

Il Consorzio Venezia Nuova si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, ancorché ne sia iniziata l'esecuzione, per qualsivoglia motivo. In tale ipotesi il contratto si risolverà con efficacia immediata con manifestazione di volontà espressa dal Consorzio Venezia Nuova e comunicata al medesimo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC. In tal caso, al fornitore verrà riconosciuto il compenso per le prestazioni eseguite sino al momento del recesso, senza alcuna ulteriore pretesa nei confronti del Consorzio Venezia Nuova diversa dal pagamento delle effettive prestazioni eseguite.

Articolo 16

(Risoluzione del CONTRATTO)

16.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del CONTRATTO e della normativa vigente, il COMMITTENTE ha facoltà di dichiarare risolto il CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi seguenti:

- a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 91 D.Lgs. n.159/2011;
- b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subappalto (art.), cessione di CONTRATTO, stipulazione di patti di riservato dominio e cessione di credito (art. ...) e prescrizioni a tutela dei lavoratori (art.);
- c) inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertata dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO con qualsiasi mezzo;
- d) deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell'adempimento del CONTRATTO;
- e) quando il ritardo rispetto al tempo di esecuzione del LAVORO abbia comportato l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 12 pari al 10% del valore complessivo del

CONTRATTO.

- f) in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:
1. le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dell'aggiudicazione del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento, irregolari;
 2. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente sanato nei tempi contrattuali;
 3. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un piano di recupero dei vizi, ovvero abbia presentato un piano inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal DEC;
- g) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare compromessa l'esecuzione delle prestazioni;
- h) in ogni altro caso previsto dal contratto;
- i) quando l'esecutore violi il D.L. 231/2001;

16.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il DEC provvederà a contestare al FORNITORE gli addebiti e potrà assegnare al medesimo un termine per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia ritenuto suscettibile di rimedio.

16.3 Il FORNITORE dovrà comunque fornire al DEC entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove il FORNITORE non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITTENTE potrà disporre la risoluzione del CONTRATTO.

16.4 Il CONTRATTO si intende soggetto alla condizione risolutiva espressa per l'ipotesi di fallimento del FORNITORE o sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria, morte del titolare, se ditta individuale.

16.5 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi della condizione risolutiva espressa di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:

- a) al pagamento del servizio effettuato al momento del recesso;

16.6 Trova applicazione in materia la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici.

Articolo 17

(Clausola di manleva ed obblighi assicurativi)

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne il Consorzio da ogni responsabilità civile nei confronti dei terzi, per il caso di danni che a costoro potessero derivare da azioni o omissioni poste in essere dal proprio personale e, comunque, riferiti in generale all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. Il Fornitore si obbliga a risarcire al Consorzio gli eventuali danni a beni immobili o mobili che potessero derivare a quest'ultimo o a soggetti terzi in relazione a tutti i servizi resi in esecuzione del presente contratto.

Prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore a garanzia di eventuali danni e a copertura dell'impegno di manleva di cui sopra, rilascia copia e si obbliga a mantenere in vigore per tutto il periodo di vigenza del contratto, apposite e specifiche polizze RCT, stipulate con primaria compagnia di Assicurazione, con idoneo massimale.

Articolo 18

(Divieto di cessione del contratto, di subappalto e clausola risolutiva espressa)

Le attività oggetto del presente contratto devono essere eseguite dal fornitore unicamente avvalendosi delle competenze e delle strutture proprie. È fatto, quindi, espresso divieto al Fornitore di cedere o subappaltare il presente contratto, nonché di far eseguire, in tutto o in parte, ad altri soggetti le prestazioni in oggetto.

La violazione dei predetti divieti costituirà motivo di risoluzione espressa del contratto a favore del Consorzio Venezia Nuova, che comunicherà al fornitore – a mezzo di raccomandata A.R. o mediante PEC – l'intenzione di avvalersi della presente clausola. Il Consorzio Venezia Nuova avrà diritto al risarcimento dei danni e al rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali eventualmente sostenute a cagione della suddetta violazione.

Art. 19

(Verifiche antimafia – Clausola risolutiva espressa)

Ferme restando le cause di risoluzione del rapporto contrattuale previste nell'incarico, in leggi, atti e documenti, l'incarico sarà, altresì, risolto di diritto, in conseguenza di un accertamento antimafia positivo a carico dell'incaricato nelle forme e con le modalità previste dalla normativa antimafia vigente ed applicabile ancorché sopravvenuta. In particolare, l'incaricato si obbliga, sempre a pena di risoluzione dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a rendere tempestivamente edotto il Consorzio Venezia Nuova dell'eventuale insorgenza di cause ostative e/o divieti previsti dalla normativa antimafia vigente ed applicabile, ancorché sopravvenuta.

Resta inteso tra le parti che, nelle ipotesi previste al precedente punto ovvero nei casi di inadempimento agli obblighi in materia di verifiche antimafia da parte dell'incaricato,

contemplati nella normativa di riferimento vigente ed applicabile, nel presente incarico. L'incarico è risolto di diritto ed all'incaricato sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore dell'incarico, fatto salvo il maggior danno.

L'incaricato si impegna a dare notizia senza ritardo al Comando provinciale dei Carabinieri territorialmente competente di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante, di un suo dipendente o di un suo Sub-contraente, pena la risoluzione in danno del presente incarico.

Articolo 20

(Clausola etica)

Il fornitore dichiara di impegnarsi al rispetto della normativa vigente e dei comuni principi dell'etica professionale al fine di non porre in essere alcuna azione nei confronti dei terzi in generale e, in particolare, della Pubblica Amministrazione volta ad influenzarne illecitamente le decisioni.

In particolare, il fornitore dichiara di essere a conoscenza dei precetti e del contenuto del D.Lgs. 231/2001 e del fatto che il Consorzio Venezia Nuova ha adottato un apposito Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 le cui regole generali di comportamenti sono disponibili per la consultazione sul sito internet del Consorzio Venezia Nuova.

Quanto sopra con riferimento anche alla fase di negoziazione del rapporto medesimo.

In tale contesto, il fornitore si impegna nello svolgimento del rapporto contrattuale ad ottemperare ai seguenti principi fondamentali:

- corretta gestione ed uso delle informazioni riservate o confidenziali ricevute;
- adozione di pratiche commerciali e contrattuali nel pieno rispetto non solo delle disposizioni di legge vigenti, ma anche dei più generali canoni di correttezza deontologica, ivi compresi quelli contenuti nelle suddette regole generali di comportamento.

La violazione dei principi contenuti nella presente clausola etica darà diritto al Consorzio di risolvere il presente contratto.

Articolo 21

(Tutela della privacy)

La società contraente dichiara di essere a conoscenza dei soggetti, delle modalità, delle finalità di trattamento dei propri dati personali acquisiti per l'esecuzione del presente

contratto ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati Reg. UE 2016/279 e di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del predetto Regolamento.

Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Lucia Dalla Vecchia.

Articolo 22

(Riserve del FORNITORE)

22.1 Il FORNITORE è tenuto a pena di decadenza a formulare al DEC, mediante p.e.c. ed entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini, corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criteri per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del D.L. gli opportuni documenti giustificativi.

Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di decadenza decorrerà dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso, salva la facoltà di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti continuativi.

22.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalità diverse ovvero al di fuori dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il FORNITORE decadrà dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.

22.3 Il FORNITORE è tenuto in ogni caso a confermare le proprie riserve sul Registro di contabilità, entro i termini prescritti dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici, pena la decadenza dalle relative richieste.

22.4 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del COMMITTENTE, nè costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione del SERVIZIO.

Articolo 23

(Foro esclusivo)

Per qualsiasi controversia, direttamente o indirettamente derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 24

(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)

24.1 Il FORNITORE dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità di tutti i documenti relativi alla gestione del CONTRATTO.

24.2 Il CONTRATTO, redatto in duplice originale, dovrà essere registrato solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico del FORNITORE.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa dal COMMITTENTE apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante al COMMITTENTE.

Venezia, lì

IL COMMITTENTE
CONSORZIO VENEZIA NUOVA

IL FORNITORE

Il FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO:

- Articolo 4 - (Corrispettivo del CONTRATTO);
- Articolo 6 - (Contabilizzazione del servizio, fatturazione e pagamenti in acconto, trattenuta di garanzia);
- Articolo 9 - (Oneri a carico del FORNITORE);
- Articolo 10 - (Rappresentanti delle PARTI), con riguardo al punto 10.4;
- Articolo 14 - (Cauzione e danni a terzi);
- Articolo 15 - (Diritto di recesso);
- Articolo 16 - (Risoluzione del contratto);
- Articolo 18 - (Divieto di cessione del CONTRATTO di subalppalto e clausola risolutiva espressa);
- Articolo 19 - (Verifiche antimafia - clausola risolutiva espressa);
- Articolo 21 - (Tutela della privacy);
- Articolo 22 - (Riserve del fornitore);
- Articolo 23 - (Foro esclusivo);
- Articolo 24 - (Spese e regime fiscale del CONTRATTO).

Venezia, lì

IL FORNITORE

ALLEGATI:

- A) CAPITOLATO D'APPALTO;
- B) OFFERTE ECONOMICHE DEL FORNITORE.